



PROROGA CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

1

L'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ha concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 n. 196 ha dato attuazione alla norma, disciplinando requisiti e modalità di presentazione delle domande.

SOGGETTI INTERESSATI

Il credito di imposta in esame spetta:

- ai lavoratori autonomi;
- alle imprese;
- e agli enti non commerciali

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Sono, inoltre, espressamente escluse dall'agevolazione le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il corrispettivo sostenuto per le spese di sponsorizzazione costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

AMMONTARE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% dell'investimento effettuato è concesso previa presentazione di apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, con la risoluzione n. 69 del 10 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

- "6954" denominato "CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili".

PROROGA ANNO 2021

Il decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto sostegni-bis) ha esteso al 2021 le disposizioni di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti, anche per tutto l'anno 2021.

PROROGA PRIMO TRIMESTRE 2022

Il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, n. 4, art. 9, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27/01/2022, n. 21), ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, la domanda di accesso al credito di imposta deve essere presentata dal 1° agosto 2023 al 29 settembre 2023, tramite la piattaforma online www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/.

PROROGA PRIMO TRIMESTRE 2023

La legge di bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, con l'art. 1, comma 615, ha esteso il credito di imposta, già previsto per il primo trimestre 2022, anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023.

Lo stesso comma ha però previsto che il contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati nel corso del primo trimestre 2023 non può essere comunque superiore a 10.000 euro.

I termini per l'invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022.



Dr. Vito Saracino

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

12 settembre 2023

PROROGA TERZO TRIMESTRE 2023

Il decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023, con l'art. 37, comma 1, lettera b) ha prorogato anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e 30 settembre 2023, ovvero il terzo trimestre 2023, il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive nelle stesse modalità previste per il primo trimestre 2023.

I termini per l'invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022.

3